



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale

Registro Delibere di Giunta N. 49

OGGETTO: Società BIOMAN S.p.A. di Mirano (VE). Approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, del progetto di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Maniago (PN).

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di marzo alle ore 18.30, presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:

		Presente/Assente
Ciriani Alessandro	Presidente della Giunta	Presente
Cella Lorenzo	Componente della Giunta	Presente
Consorti Antonio	Componente della Giunta	Presente
Del Pup Riccardo	Componente della Giunta	Presente
Grizzo Eligio	Componente della Giunta	Presente
Maurmair Markus	Componente della Giunta	Assente
Pedicini Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Zorzetto Alberto	Componente della Giunta	Presente

Totale presenti: 7
Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.

Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente Vicario assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Oggetto: Società BIOMAN S.p.A. di Mirano (VE). Approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, del progetto di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Maniago (PN).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.";

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., e il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

VISTO il D. Lgs. n. 217/2006, "Revisione in materia di fertilizzanti";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" come modificato dal D.M. n. 186/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che la Società BIOMAN S.p.A. con sede legale in Mirano (VE), via Stazione, n. 80 con istanza del 27.05.2008, assunta al protocollo di questo Ente al n. 51173 del 08.08.2008, ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la parte relativa alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Vivarina in comune di Maniago;

DATO ATTO che la succitata istanza, su richiesta della Provincia di Pordenone con nota protocollo n. 41301 del 13.06.2008, è stata perfezionata con nota del 28.07.2008, assunta al protocollo n. 48857 del 29.07.2008 con la quale è stata trasmessa la Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1310 del 03.07.2008 di pronuncia di compatibilità ambientale per l'impianto in argomento;

RILEVATO che il progetto in argomento è composto dai seguenti elaborati:

- Copia istanza del 27.05.2008;
- Copia dichiarazione sui vincoli presenti sull'area;
- Copia Deliberazione di Giunta regionale n. 1310 del 03.07.2008;
- Osservazioni alle prescrizioni riportate nella delibera regionale di pronuncia di compatibilità ambientale;
- A. Relazione descrittiva di progetto – data maggio 2008;
- B. Relazione geologica - data maggio 2008;
- Tavola unica – Planimetria generale – Ubicazione trincee esplorative – data febbraio 2006;
- C. Valutazione previsionale di impatto acustico- data maggio 2008;

- D. Studio di inserimento urbanistico- data maggio 2008;
- E. Calcoli preliminari delle strutture - data maggio 2008;
- Tavola ST1 – Pianta fondazioni – Capannone compostaggio – data 8 maggio 2008;
- Tavola ST2 – Pianta fondazioni biocelle – data 8 maggio 2008;
- Tavola ST3 – Pianta tetto e prospetti capannone compostaggio – data 8 maggio 2008;
- F. Calcoli preliminari dell’impianto elettrico - data maggio 2008;
- G. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - data maggio 2008;
- H. Computo metrico estimativo - data maggio 2008;
- I. Quadro economico - data maggio 2008;
- J. Piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza (parte prima) - data maggio 2008;
- J. Piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza (parte seconda) - data maggio 2008;
- Tavola 1 - Estratto mappa catastale. Estratto Piano Regolatore Generale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 2 - Planimetria generale. Primo stralcio funzionale e secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 3 - Rilievo planialtimetrico. Sezioni di scavo. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 4 - Planimetria generale. Sezioni delle aree a verde. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 5 - Sezioni. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 6 - Prospetti. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 7 - Impianto depurazione acque. Pianta — Sezioni – Prospetti – data 8 maggio 2008;
- Tavola 8 - Officina/deposito mezzi/spogliatoio. Pianta — Prospetti —Sezioni – data 8 maggio 2008;
- Tavola 9 - Pianta — Sezioni — Prospetti. Palazzina uffici e servizi – data 8 maggio 2008;
- Tavola 10 - Planimetria generale. Pianta attività con misure antincendio. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 11 - Impianto produzione biogas e cogenerazione elettrica. Impianto distribuzione gasolio ad uso interno – data 8 maggio 2008;
- Tavola 12 - Layout impianto produzione biogas e cogenerazione elettrica – data 8 maggio 2008;
- Tavola 13 - Schema di processo impianto. Primo stralcio funzionale. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 14 - Planimetria generale. Schema sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento aria. Primo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 15 - Planimetria generale. Schema sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento aria. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 16 - Schema pluviali e rete captazione acque piazzali - Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
- Tavola 17 - Schema generale Impianto elettrico MT/BT. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008.

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 51173 del 08.08.2008, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti compreso all'ARPA FVG, Dipartimento Provinciale di Pordenone, per le eventuali osservazioni e pareri;

VISTA la nota del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente e LL.PP., prot. n. ALP.8-26610-PN/ESR/1875 del 22.09.2008, acquisita agli atti con prot. n. 59152 del 30.09.2008, di richiesta integrazioni;

VISTA la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", prot. n. 63519/ISP del 30.09.2008, acquisita agli atti con prot. n. 59777 del 02.10.2008, di invio della Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 26.09.2008 con cui esprime parere favorevole con condizioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 206 del 22.09.2008, acquisita agli atti con prot. n. 59754 del 02.09.2008, con la quale il Comune di Maniago ha espresso parere favorevole;

VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, prot. n. 5349/08/SA-PA/26 del 16.10.2008, acquisita agli atti con prot. n. 62856 del 21.10.2008, con la quale si trasmettono osservazioni relative al progetto;

ATTESO che il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 62405 del 17.10.2008, ha chiesto alla Società BIOMAN, sulla scorta, tra l'altro, dei suddetti pareri ed osservazioni, l'invio di integrazioni progettuali;

VISTA quindi la nota della Società BIOMAN del 11.11.2008, assunta al protocollo di questo Ente al n. 66774 del 11.11.2008, di trasmissione delle integrazioni composte dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica – data 03.11.2008;
- Tavola 10 bis/a – Scarichi idrici – primo stralcio funzionale – data 03.11.2008;
- Tavola 13 a – Schema di processo impianto – primo stralcio funzionale – secondo stralcio funzionale - data 03.11.2008;
- Tavola 16 a – Schema pluviali e rete captazione acque piazzali – secondo stralcio funzionale – data 03.11.2008;
- Permesso di costruire – rilasciato dal Sindaco della Città di Maniago prot. n. 14073, pratica n. 08/086, del 16.06.2008;

DATO ATTO che il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 68208 del 17.11.2008, ha trasmesso le predette integrazioni a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

RICHIAMATA la nota del Società BIOMAN S.p.A. del 15.12.2008, assunta al protocollo n. 76550 del 16.12.2008, con la quale si precisa che l'autorizzazione richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, riguarda la parte relativa alla gestione dei rifiuti stante che per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas prodotto dal trattamento dei rifiuti) è in corso l'iter autorizzativo presso la competente Direzione della Regione FVG;

CONSIDERATO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 16.12.2008 non ha espresso il parere in quanto ha ritenuto necessario acquisire integrazioni e chiarimenti;

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 78302 del 24.12.2008, con la quale si richiedevano alla Società le integrazioni e i chiarimenti formulati dalla Conferenza Tecnica, che la stessa trasmetteva con una relazione allegata alla nota del 09.01.2009, acquisita agli atti con protocollo n. 1866 del 13.01.2009;

DATO ATTO che il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 3379 del 20.01.2009, ha trasmesso la predetta documentazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica Provinciale riunitasi in data 10.02.2009, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate:

- **Gestione dell'impianto**

Al fine di poter valutare l'impianto in fase di gestione, si prescrive quanto segue:

- 1) dopo il collaudo del primo lotto, per un periodo di due anni, la ditta dovrà inviare ogni sei mesi una relazione contenente:
 - a) i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - b) i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, CER e provenienza;
 - c) i quantitativi dei rifiuti prodotti e modalità di smaltimento;
 - d) i quantitativi di compost prodotto e le destinazioni dello stesso, incluso l'eventuale compost non conforme;
 - e) le analisi e l'indice di respirazione del compost prodotto, per partita.
 - f) lo schema di utilizzo delle biocelle e degli spazi di stoccaggio del compost e dei vari rifiuti all'interno dell'impianto durante i sei mesi, indicando anche i tempi di biossidazione e maturazione in biocella per partita;
- 2) dopo il collaudo del secondo lotto, per un periodo di due anni, la ditta dovrà inviare ogni sei mesi una relazione contenente:
 - a) i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - b) i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, CER e provenienza;
 - c) i quantitativi dei rifiuti prodotti e modalità di smaltimento;
 - d) i quantitativi di compost prodotto e le destinazioni dello stesso, incluso l'eventuale compost non conforme;
 - e) le analisi e l'indice di respirazione del compost prodotto, per ogni partita.
 - f) lo schema di utilizzo delle biocelle e degli spazi di stoccaggio del compost e dei vari rifiuti all'interno dell'impianto durante i sei mesi, indicando anche i tempi di biossidazione e maturazione in biocella per partita;
 - g) i quantitativi di biogas ed energia prodotta, con evidenziate le produzioni mensili.

A seguito dei dati forniti nelle relazioni sopra richieste e dei controlli che verranno effettuati, la Provincia si riserva la facoltà di valutare l'effettiva quantità dei rifiuti trattabili nell'impianto, posta la potenzialità massima indicata in progetto.

- **Rifiuti in ingresso:**
 - potranno essere trattati solo rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco presente in progetto. Nella descrizione dei codici 20 dei rifiuti verrà aggiunta la specifica che trattasi di "rifiuti speciali" in quanto derivanti da attività industriali e commerciali che non trovano idonea definizione nei capitoli da 1 a 19 del Catalogo europeo dei rifiuti.
 - la ditta deve verificare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: in tal caso la verifica deve essere almeno annuale.
 - I rifiuti aventi i seguenti codici CER potranno essere ritirati con le seguenti limitazioni: 020101, 020204, 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030302, 030309, 030311, 040107, 040220, 100121, 190805, 190812, 190814, 191106: il rifiuto, proveniente da impianti di depurazione e impianti di depurazione dell'industria alimentare, deve avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del D.Lgs. 99/92; le miscele dei rifiuti da compostare devono rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 217/2006, allegato 2;
 - dovranno essere previsti controlli sui fanghi di depurazione destinati al compostaggio, mediante l'analisi di IPA, PCB, PCDD, PCDF, Idrocarburi Totali, con frequenza annuale e per impianto di provenienza. Per l'analisi dei citati microinquinanti i limiti di rilevabilità analitica, dovranno essere pari almeno ad 1/10 dei valori di Col. A, All. 5, parte IV del D. Lgs. n. 152/06.
 - 030310, 030311, 191201, 200101: il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc);
 - per i seguenti codici specchio 030105, 030311, 040220, 100101, 100117, 100121, 190812, 190814, 191106, 191207, 191212 e 200138 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: in tal caso la verifica deve essere almeno annuale.
 - Non potranno essere gestiti in impianto i rifiuti di cui ai codici CER 101213 e 190901.
- **Produzione del compost:**
 - Il processo di compostaggio non dovrà essere comunque inferiore a 90 giorni.
 - al termine del processo di maturazione nelle biocelle l'indice di respirazione dinamico non dovrà superare i 1.300 mg O₂/(Kg solido volatile x ora).
 - sul portone di ogni biocella dovrà essere apposto un cartello riportante le date di caricamento, al fine di poter controllare il periodo di compostaggio/biostabilizzazione. Inoltre dovrà essere specificata la natura del materiale presente in relazione alla tipologia di compost da produrre e la fase di compostaggio (biossificazione, maturazione, stoccaggio);
 - dovrà essere analizzato il compost per partita di produzione in relazione ai parametri previsti dal D.Lgs. 217/2006. L'analisi dovrà essere effettuata prima dell'eventuale miscelazione con torba.
- **Produzione di energia:**
 - considerato che il biogas prodotto dalla digestione anaerobica della frazione liquida derivante dalla "spremitura" del rifiuto è un rifiuto, identificato con codice CER 190699, lo stesso deve rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 2, suballegato 1, punto 2 del DM 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 186/2006; in particolare il PCI sul tal quale deve essere almeno 12.500 kJ/Nm³ e il contenuto di H₂S deve essere minore di 1,5% in volume. Pertanto devono essere effettuati controlli annuali del PCI e del H₂S;
- **Relazione sui controlli:**
 - con cadenza annuale, ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Pordenone, al Comune di Maniago, all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, all'ASS n. 6 FO, e al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Regione, una relazione tecnica con indicati gli esiti dei controlli ambientali, nonché:
 - 1) i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - 2) i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, CER e provenienza;
 - 3) i quantitativi dei rifiuti prodotti e modalità di smaltimento;
 - 4) i quantitativi di compost prodotto, le destinazioni dello stesso, le analisi effettuate, incluso l'eventuale compost non conforme;
 - 5) i quantitativi di biogas ed energia prodotta, con evidenziate le produzioni mensili;

Prescrizioni generali:

- 1) all'interno del capannone dovrà essere chiaramente separato e distinguibile lo stoccaggio del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione e del compost ottenuto e dei rifiuti prodotti;
- 2) dovranno essere rintracciabili in tutta la filiera produttiva i vari processi adottati per produrre le 5 tipologie di ammendante così come dettagliatamente riportate nella relazione descrittiva di progetto a pag. 47;
- 3) il trattamento del biogas prodotto dalla vicina discarica del Comune di Maniago gestita dalla Ditta Friul Julia Appalti srl sarà soggetto ad ulteriore iter autorizzativo;
- 4) la Ditta Bioman spa dovrà presentare apposita istanza di riconoscimento all'ASS 6 F.O. Dipartimento di Prevenzione ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 per il trattamento dei SOA prima dell'attivazione dell'impianto;
- 5) i processi di trattamento e di stabilizzazione del sottovaglio degli impianti di selezione meccanica dei rifiuti devono essere sempre chiaramente identificabili all'interno del ciclo produttivo aziendale;
- 6) copia del programma di monitoraggio dell'aria così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1310 del 03 luglio 2008 dovrà essere inviata anche al Dipartimento di Prevenzione dell'ASS6 F.O.;
- 7) si dovrà realizzare una segnaletica che semplifichi il più possibile l'individuazione dei singoli settori di deposito delle tipologie omogenee di rifiuto, limitando i conferimenti erronei. Le aree di deposito dei rifiuti, in ogni caso, dovranno essere identificate, dal punto di vista operativo, in modo non equivocabile, attraverso un'apposita segnaletica riportante il codice CER e la descrizione tipologica del rifiuto;
- 8) la cartellonistica utilizzata dovrà essere conforme a quanto prescritto in merito dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08);
- 9) si dovrà prevedere l'individuazione, all'interno dell'impianto, di:
 - un'area/e dedicata/e al deposito dei rifiuti, prodotti dalla propria attività, e da avviare a recupero;
 - un'area/e dedicata/e al deposito dei rifiuti, prodotti dalla propria attività, e da avviare a smaltimento;
 - un'area/e dedicata/e al deposito dei rifiuti, derivanti dal processo di recupero dei materiali in ingresso, destinati allo smaltimento.
 - un'area/e appositamente destinata/e allo stoccaggio dei rifiuti che dovessero prodursi durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito.
- 10) i rifiuti, raggruppati e stoccati per categorie omogenee e congruenti, dovranno essere collocati in modo tale da:
 - permettere facilità di ispezione;
 - permettere verifica di possibili perdite;
 - permettere rimozione rapida in caso di rottura e/o deterioramento;
 - evitare il contatto e la miscelazione degli oli e/o di ulteriori eventuali sostanze di natura liquida;
- 11) la gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire, in ogni modo, nel rispetto di quanto previsto alla lettera m, comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 s.m.i. ("Deposito temporaneo");
- 12) si dovrà, in ogni caso, assicurare la presenza, durante gli orari di apertura dell'impianto, di personale qualificato e preparato nella gestione:
 - delle diverse tipologie di materiali trattati;
 - della sicurezza e delle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- 13) dovrà essere puntualmente applicato il Piano di Monitoraggio di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli – V.G. n. 1310 del 03/07/2008, come concordato con l'Ente di controllo - ARPA-FVG.
- 14) Dovrà essere nominata una commissione per il collaudo dell'impianto
- 15) La Ditta dovrà ottemperare anche alle prescrizioni impartite in sede di compatibilità ambientale.
- 16) La Ditta deve ottenere l'autorizzazione per la produzione energia elettrica;
- 17) I biofiltri del 2° stralcio dovranno essere dotati di copertura;
- 18) Ad avvenuta attivazione dell'impianto viene a cessare l'attività in regime di comunicazione.

DATO ATTO che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, comma 2, della parte V del D. Lgs. 152/06, che è stata formulata in sede di Conferenza Tecnica dal competente Servizio della Provincia di Pordenone, e che di seguito si riporta:

Emissioni da biofiltri :

parametro	Valore limite
Emissioni osmogene (unità odorimetriche)	300 uoE/m ³
Idrogeno solforato (H ₂ S)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	20 mg/Nm ³
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio totale)	20 mg/Nm ³

Per la verifica dei limiti alle emissioni e le modalità di campionamento:

a) nel primo lotto i biofiltri saranno coperti e daranno luogo a emissioni convogliate e si applicheranno le seguenti metodiche di campionamento e analisi previste dalla norme UNI – EN o da altre metodologie equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Manuale UNICHIM n. 632/84	Misure alle emissioni – flussi gassosi convogliati – Determinazione dell'ammoniaca – Metodo colorimetrico con reattivo di Nessler (EM/21)
Manuale UNICHIM n. 634/84	Misure alle emissioni – flussi gassosi convogliati – Determinazione del solfuro di idrogeno – Metodo volumetrico (EM/18)
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
Norma UNI EN 13725 - 2004	Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica

b) nel secondo lotto i biofiltri, come stabilito dalla Conferenza Tecnica del 10.02.2009, dovranno essere dotati di copertura e pertanto si applicheranno le metodiche di campionamento e analisi previste dalla norme UNI – EN o da altre metodologie equivalenti riportate alla lett. a). Nel caso la copertura sia costituita da una truttura aperta (tettoia) daranno luogo a un'emissione diffusa, e pertanto dovrà essere predisposto dall'ARPA un protocollo di campionamento per le emissioni diffuse dai biofiltri (può essere preso ad esempio quello elaborato dalla Regione Lombardia e previsto nelle linee guida per la costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost).

PRESCRIZIONI

Per i **nuovi biofiltri (del 2° lotto)** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni impianti:

1. L'impianto deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena l'automatica decadenza della stessa.
2. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
3. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
4. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
5. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

6. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Per tutti i **biofiltri (del 1° e 2° lotto)** e per **motori di cogenerazione** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Deve essere rispettato quanto previsto nelle norme UNI 10169 del maggio 2001, UNI EN 13284-1 del gennaio 2003 e nel D.Lgs. 81/2008 (e sue eventuali modifiche e integrazioni), in particolare per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento (nel caso di emissioni convogliate);
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili in modo agevole e sicuro qualunque sia la dotazione fissa utilizzata.
4. Dovrà essere predisposto e validato dal Dipartimento di Pordenone dell'ARPA un protocollo e una metodica di campionamento per le emissioni diffuse dai biofiltri entro l'attivazione del 2° stralcio.
5. Ad avvenuta messa a regime dell'impianto la Società deve comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

Per le emissioni convogliate dai motori di cogenerazione, che non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 14 lettera d) del D.Lgs. 152/06 in quanto *“impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas da discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas di potenza termica nominale non superiore a 3MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto tali procedure sono state espletate.”*, in ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti medi orari alle emissioni in atmosfera di cui al D.M. 05/02/1998 (allegato 2 sub allegato 1):

parametro	Valore limite (mg/Nm ³)
Polveri	10
HCl	10
Carbonio Organico Totale (COT)	150
NO _x	450
CO	500

ATTESO che l'impianto in argomento risulta in parte realizzato ed adibito al recupero di rifiuti per la produzione di compost in regime di attività semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 per cui la Società BIOMAN S.p.A. risulta iscritta nel registro provinciale al n. 224 dal 11.11.2008;

ATTESO inoltre che tutte le opere per la realizzazione dell'impianto in argomento sono state già assentite con il Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Maniago come peraltro confermato dal funzionario del Comune nel corso delle Conferenze Tecniche;

VISTO la nota della Società BIOMAN S.p.A. del 26.02.2009, pervenuta il 27.02.2009, di invio del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante anche nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575; e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la proprietà dell'area e dell'impianto nonchè il possesso delle capacità tecniche ed organizzative;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Società BIOMAN S.p.A.;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e vista l'istanza della Società BIOMAN S.p.A. con sede legale in Mirano (VE), via Stazione, n. 80, del 27.05.2008, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, di approvare il progetto nelle premesse descritto, relativo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la parte relativa alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Vivarina in comune di Maniago, individuato catastalmente al Foglio 55, mappale n. 196 del comune censuario di Maniago, costituito dai seguenti elaborati:
- all. A. Relazione descrittiva di progetto – datata maggio 2008;
 - all. B. Relazione geologica - datata maggio 2008;
 - Tavola unica – Planimetria generale – Ubicazione trincee esplorative – datata febbraio 2006;
 - all. C. Valutazione previsionale di impatto acustico- datata maggio 2008;
 - all. D. Studio di inserimento urbanistico- datata maggio 2008;
 - all. E. Calcoli preliminari delle strutture - datata maggio 2008;
 - Tavola ST1 – Pianta fondazioni – Capannone compostaggio – datata 8 maggio 2008;
 - Tavola ST2 – Pianta fondazioni biocelle – datata 8 maggio 2008;
 - Tavola ST3 – Pianta tetto e prospetti capannone compostaggio – datata 8 maggio 2008;
 - F. Calcoli preliminari dell'impianto elettrico - datata maggio 2008;
 - G. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - datata maggio 2008;
 - H. Computo metrico estimativo - datata maggio 2008;
 - I. Quadro economico - datata maggio 2008;
 - J. Piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza (parte prima) - datata maggio 2008;
 - J. Piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza (parte seconda) - datata maggio 2008;
 - Tavola 1 - Estratto mappa catastale. Estratto Piano Regolatore Generale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 2 - Planimetria generale. Primo stralcio funzionale e secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 3 - Rilievo planialtimetrico. Sezioni di scavo. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 4 - Planimetria generale. Sezioni delle aree a verde. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 5 - Sezioni. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 6 - Prospetti. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 7 - Impianto depurazione acque. Pianta — Sezioni — Prospetti – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 8 - Officina/deposito mezzi/spogliatoio. Pianta — Prospetti — Sezioni – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 9 - Pianta — Sezioni — Prospetti. Palazzina uffici e servizi – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 10 - Planimetria generale. Pianta attività con misure antincendio. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 11 - Impianto produzione biogas e cogenerazione elettrica. Impianto distribuzione gasolio ad uso interno – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 12 - Layout impianto produzione biogas e cogenerazione elettrica – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 13 - Schema di processo impianto. Primo stralcio funzionale. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 14 - Planimetria generale. Schema sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento aria. Primo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 15 - Planimetria generale. Schema sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento aria. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 16 - Schema pluviali e rete captazione acque piazzali - Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008;
 - Tavola 17 - Schema generale Impianto elettrico MT/BT. Secondo stralcio funzionale – data 8 maggio 2008.
 - Relazione tecnica – INTEGRAZIONI datata 03.11.2008;
 - Tavola 10 bis/a – Scarichi idrici – primo stralcio funzionale – INTEGRAZIONI datata 03.11.2008;
 - Tavola 13 a – Schema di processo impianto – primo stralcio funzionale – secondo stralcio funzionale - INTEGRAZIONI datata 03.11.2008;
 - Tavola 16 a – Schema pluviali e rete captazione acque piazzali – secondo stralcio funzionale – INTEGRAZIONI datata 03.11.2008;
 - Relazione tecnica – CHIARIMENTI richiesti dal Conferenza Tecnica, datata 09.01.2009

2. Di stabilire che la Società BIOMAN S.p.A., è autorizzata come da richiesta e per le finalità ivi previste, a completare le opere di cui al progetto, come approvato al precedente punto 1, subordinatamente all'ottemperanza anche delle prescrizioni di cui ai punti successivi, del Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Maniago e delle prescrizioni impartite in sede di compatibilità ambientale. Il termine per la conclusione delle opere è fissato dal Permesso di costruire del Comune di Maniago e comunque non potrà superare i 48 mesi dalla data di esecutività della presente Deliberazione e qualora non rispettato comporta la decadenza della stessa.
3. Di stabilire che la Società BIOMAN S.p.A. entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Deliberazione deve provvedere alla nomina di una commissione di collaudo munita dei requisiti di cui alla L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, anche per lotti, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
4. Di stabilire che i biofiltri del 2° lotto, come prescritto dalla Conferenza Tecnica del 10.02.2009 dovranno essere dotati di copertura e tal fine la Società BIOMAN S.p.A. dovrà preventivamente presentare a questo Ente il relativo progetto variante.
5. Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 12 del D.P.G.R. 01/98, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 con le seguenti prescrizioni:

Emissioni da biofiltri :

parametro	Valore limite
Emissioni osmogene (unità odorimetriche)	300 uoE/m ³
Idrogeno solforato (H ₂ S)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	20 mg/Nm ³
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio totale)	20 mg/Nm ³

Per la verifica dei limiti alle emissioni e le modalità di campionamento:

a) nel primo lotto i biofiltri saranno coperti e daranno luogo a emissioni convogliate e si applicheranno le seguenti metodiche di campionamento e analisi previste dalla norme UNI – EN o da altre metodologie equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Manuale UNICHIM n. 632/84	Misure alle emissioni – flussi gassosi convogliati – Determinazione dell'ammoniaca – Metodo colorimetrico con reattivo di Nessler (EM/21)
Manuale UNICHIM n. 634/84	Misure alle emissioni – flussi gassosi convogliati – Determinazione del solfuro di idrogeno – Metodo volumetrico (EM/18)
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
Norma UNI EN 13725 - 2004	Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica

b) nel secondo lotto i biofiltri, come stabilito dalla Conferenza Tecnica del 10.02.2009, dovranno essere dotati di copertura e pertanto si applicheranno le metodiche di campionamento e analisi previste dalla norme UNI – EN o da altre metodologie equivalenti riportate alla lett. a). Nel caso la copertura sia costituita da una truttura aperta (tettoia) daranno luogo a un'emissione diffusa, e pertanto dovrà essere predisposto dall'ARPA un protocollo di campionamento per le emissioni diffuse dai biofiltri (può essere preso ad esempio quello elaborato dalla Regione Lombardia e previsto nelle linee guida per la costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost).

PRESCRIZIONI

Per i **nuovi biofiltri (del 2° lotto)** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni impianti:

1. L'impianto deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena l'automatica decadenza della stessa.
2. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
3. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
4. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
5. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
6. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Per tutti i biofiltri (del 1° e 2° lotto) e per motori di cogenerazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Deve essere rispettato quanto previsto nelle norme UNI 10169 del maggio 2001, UNI EN 13284-1 del gennaio 2003 e nel D.Lgs. 81/2008 (e sue eventuali modifiche e integrazioni), in particolare per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento (nel caso di emissioni convogliate);
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili in modo agevole e sicuro qualunque sia la dotazione fissa utilizzata.
4. Dovrà essere predisposto e validato dal Dipartimento di Pordenone dell'ARPA un protocollo e una metodica di campionamento per le emissioni diffuse dai biofiltri entro l'attivazione del 2° stralcio.
5. Ad avvenuta messa a regime dell'impianto la Società deve comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

Per le emissioni convogliate dai motori di cogenerazione, che non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 14 lettera d) del D.Lgs. 152/06 in quanto "impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas da discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas di potenza termica nominale non superiore a 3MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto tali procedure sono state espletate.", in ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti medi orari alle emissioni in atmosfera di cui al D.M. 05/02/1998 (allegato 2 sub allegato 1):

parametro	Valore limite (mg/Nm ³)
Polveri	10
HCl	10
Carbonio Organico Totale (COT)	150
NO _x	450
CO	500

6. Dato atto che con successivo provvedimento l'impianto sarà autorizzato alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, tenendo in considerazione anche:
- 1) le prescrizioni gestionali riportate in premessa stabilite dalla Conferenza Tecnica del 10.02.2009;
 - 2) che dovrà essere nominato un gestore, munito di abilitazione regionale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30/87 e s.m.i. e dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 502/91;
 - 3) che dovrà essere costituita a favore del Comune di Maniago, la garanzia finanziaria ai sensi della L.R. 30/87 e s.m.i. e del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 502/91 e s.m.i..
7. Di stabilire che presso l'impianto di cui al punto 1, potranno essere gestiti i **rifiuti speciali non pericolosi** individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti, per le operazioni di recupero **R3** relativamente al compostaggio e alla biostabilizzazione nonché **R1** relativamente alla produzione di energia da biogas, , le cui modalità sono descritte nel progetto, per un quantitativo massimo annuo di **150.000 Mg** e giornaliero di **950 Mg** per il primo lotto, e per un quantitativo massimo annuo di **280.000 Mg** (di cui 200.000 Mg per il compostaggio/biostabilizzazione e 80.000 Mg per la digestione anaerobica) e giornaliero di **1.500 Mg** per il l'impianto completo (primo e secondo lotto), di cui al seguente elenco:

02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 17	cenere leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
15 01 01	imballaggi in carta e cartone (<i>rifiuti speciali</i>)
15 01 03	imballaggi in legno (<i>rifiuti speciali</i>)
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 01	carta e cartone
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 01	carta e cartone (<i>rifiuti speciali</i>)
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (<i>rifiuti speciali</i>)
20 01 25	oli e grassi commestibili (<i>rifiuti speciali</i>)
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (<i>rifiuti speciali</i>)
20 02 01	rifiuti biodegradabili (<i>rifiuti speciali</i>)
20 03 02	rifiuti dei mercati (<i>rifiuti speciali</i>)
20 03 07	rifiuti ingombranti (<i>rifiuti speciali</i>)

8. Di stabilire che in corso di costruzione dell'impianto e della sua gestione dovranno essere rispettate le previsioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
9. Di stabilire che qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società BIOMAN S.p.A. dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Maniago.
10. Di stabilire che in caso di cessione dell'impianto autorizzato la Società BIOMAN S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società BIOMAN S.p.A. sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
11. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta e simili solamente per ciò che espressamente viene richiamato.
12. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
13. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà inviato alla Società BIOMAN S.p.A., al Comune di Maniago, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Servizio per la Valutazione Impatto Ambientale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Proposta di Deliberazione n. 14/2009

Oggetto: Società BIOMAN S.p.A. di Mirano (VE). Approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, del progetto di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Maniago (PN).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 04-03-2009

IL RESPONSABILE
DOTT. SERGIO CRISTANTE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente Vicario
Ciriani dott. Alessandro

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09-03-2009 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 24-03-2009 .

Li 09-03-2009

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

SI ATTESTA CHE:

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2009 al 24-03-2009.

La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 09-03-2009.

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data _____ .

Li 25-03-2009

Il Responsabile
Giuseppa Bonventre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-03-2009 ai sensi dell'art.1 della L.R. 11/12/2003, n.21 e successive modifiche.

Li 25-03-2009

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
